



COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2012 - 60 Data 15-06-2012	OGGETTO: D. LGS. 15.11.1993, N°507 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2012
---	---

L'anno **duemiladodici**, il giorno **quindici** del mese di **Giugno**, alle ore **13:00** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **MASI MARIO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.		
MASI MARIO	X			
TURCO ANTONIO	X			
DELL'APROVITOLA MARIANNA		X		
CAPOLUONGO BRUNO		X		
MORETTI FRANCESCO	X			
MORETTI SEBASTIANO	X			
RAPUANO LEUCIO	X			

PRESENTI N. 5
ASSENTI N. 2

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **OLIVADESE GIOVANNA**
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Comune di Carinaro

SERVIZIO FINANZIARIO Ufficio di Ragioneria

Proposta di delibera

Oggetto: Decreto Legislativo 15/11/1993, n°507 – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Proposta al Consiglio comunale di determinazione delle tariffe per l'anno 2012

L'assessore al bilancio

Premessa

Ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 15/11/1993, n°507, il Comune ha l'obbligo di istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare, in base a tariffe, per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il regime di prelievo fiscale per il Comune di Carinaro per il 2012 continua ad essere quello già adottato e disciplinato con la TARSU (Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani) di cui agli articoli da 58 a 81 del D. Lgs. 507/1993 non essendo, l'Ente, tenuto a passare obbligatoriamente al regime di TIA (Tariffa di igiene ambientale) di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n°22 (Decreto Ronchi) ed al successivo D. Lgs.3/4/2006, n° 152 (Codice ambientale).

Il D.L. 11/5/2007, n°61 convertito nella legge 5/7/2007, n°87 il quale, all'articolo 7, ha stabilito, esclusivamente per i Comuni della Campania, che: *"a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicate misure tariffarie per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti"* e il successivo DL 31 dicembre 2007 n° 248 convertito in legge 28 febbraio 2008 n° 31 all'art. 33 ha differito il predetto termine al 31/12/2008.

In caso di mancato rispetto del predetto obbligo nel termine previsto, sempre il citato art.7 del D.L. n. 61/2007 dispone l'applicazione delle sanzioni di cui all'arti. 141, comma 1, del T.U.E.L di cui al D.Lgs n. 267/2000 (scioglimento del Consiglio Comunale) previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del Prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie.

Il decreto legge 30/12/2009, n°195 convertito nella legge 26 del 26/2/2010 e da ultimo modificato dalla legge 24/2/2012, n°14, ha apportato ulteriori novità in ordine all'espletamento del servizio ed alla relativa applicazione della TARSU.

L'articolo 11 di detta norma prescrive, al comma 2-ter, che *"In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2012, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni."*

Il successivo comma 3 dispone che *"I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, compresi quelli derivanti dall'attuazione dell' articolo 13, comma 1, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette Società attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine i comuni della regione Campania trasmettono alle province, per l'eventuale successivo inoltrare alle società provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: (28)*

a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;

b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza;

c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della popolazione, riportante, in particolare, le informazioni sulla residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti. Di tale banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti a cura dei medesimi comuni.

Il comma 5-bis, inoltre, stabilisce che *"Per gli anni 2010, 2011 e 2012, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai*

contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2012, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per gli anni 2010, 2011 e 2012

Il comma 5-ter, infine, dispone che " Per gli anni 2010, 2011 e 2012, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza

I costi del servizio sono stati così determinati:

Raccolta - Il costo è stato determinato nel modo seguente:

Per il periodo 1.1/31.7.2012 - €. 45.665,62 mensili per un totale di €. 319.659,34, Iva inclusa
Dal 1° agosto al 31 dicembre 2012 - €. 88 ad abitante Iva inclusa per un totale di €. 256.666,67
Spese di personale - €. 30.677,00
Al costo così determinato bisogna aggiungere €. 24.000,00 per l'acquisto delle buste di plastica.

Smaltimento- Il costo dello smaltimento è stato così determinato:

- Rifiuti indifferenziati	€. 166.798,50
- Organico + verde	€. 175.560,00
- Ingombranti	€. 10.648,00
- Altro	€. 825,00

Il costo complessivo del servizio ammonta, pertanto, ad €. 984.157,51

Tanto premesso

visto l'art. 27, comma 8 della L. 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale, le tariffe dei servizi pubblici locali, e i regolamenti è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

considerato che, successivamente, il comma 169 dell'articolo unico della legge 27/12/2006, n°296, ha previsto che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

visto altresì l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali;

considerato che con decreto del Ministro dell'Interno del 21/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°304 del 31/12/2011, il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio 2012 è stato fissato al 31 marzo 2012;

considerato, inoltre, che l'articolo 1 comma 16-quater della legge 24.2.2012, n°14, il predetto termine è stato ulteriormente spostato alla data del 30/6/2012

considerato altresì che, in ottemperanza al disposto di cui all'art.172, lettera e), del D.L.vo 267/2000, occorre allegare al bilancio di previsione 2012 le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

rilevato che la determinazione delle tariffe della tassa rifiuti è di competenza del Consiglio comunale così come ribadito dalla Corte di Cassazione - Sezione tributaria - con sentenza 3 febbraio - 15 giugno 2010 n°14376;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 9/5/2011, esecutiva, con la quale sono state approvate le tariffe della Tassa Smaltimento R.S.U. per l'anno 2011;

Ritenuto che l'obbligo dell'integrale copertura dei costi dell'esercizio 2012 esclusivamente attraverso il meccanismo del prelievo tributario comporta la conseguente necessità di adeguare le tariffe entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, affinché le stesse abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto di dover proporre al Consiglio comunale di approvare le tariffe a metro quadrato per il 2012 nella misura indicata indicato nel prospetto che segue:

Categoria	Descrizione	Tariffa
A1	Scuole, musei, biblioteche, ecc.	€. 5,99
A2	Magazzini e depositi	€ 8,25
A3	Sale teatrali, palestre e sale giochi	€. 5,99
B1	Complessi commerciali all'ingrosso	€. 9,38
C1	Locali ed aree ad uso abitativo	€. 2,26
C2	Case di riposo, collegi, convitti	3,28
D1	Uffici, studi professionali, ecc,	€. 11,92
D2	Circoli politici e sportivi	€. 3,28
D3	Studi professionali, banche e agenzie di assicurazione	€. 11,92
E1	Industrie, laboratori e botteghe artigiane	€. 8,25
F1	Esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari	€. 9,38
F2	Caffè, bar, gelaterie, pasticcerie	€. 9,38
	Pertinenze	€. 0,57

Ritenuto, per quanto attiene alle pertinenze (locali accessori alle abitazioni principali, come cortili, cantine, garages, cantinati, tettoie, ecc.) dover stabilire che la tariffa sia pari ad almeno **un quarto** della tariffa relativa ai locali ed aree ad uso abitativo;

Vista la relazione illustrativa che precede

Si SOTTOPONE all'esame e per l'approvazione della Giunta comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

7. Proporre al consiglio comunale di applicare, per l'anno 2012, in attuazione delle norme in premessa richiamate, le seguenti tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani a decorrere dal 1° gennaio 2012:

Categoria	Descrizione	Tariffa
A1	Scuole, musei, biblioteche, ecc.	€. 5,99
A2	Magazzini e depositi	€ 8,25
A3	Sale teatrali, palestre e sale giochi	€. 5,99
B1	Complessi commerciali all'ingrosso	€. 9,38
C1	Locali ed aree ad uso abitativo	€. 2,26
C2	Case di riposo, collegi, convitti	3,28
D1	Uffici, studi professionali, ecc,	€. 11,92
D2	Circoli politici e sportivi	€. 3,28
D3	Studi professionali, banche e agenzie di assicurazione	€. 11,92
E1	Industrie, laboratori e botteghe artigiane	€. 8,25
F1	Esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari	€. 9,38
F2	Caffè, bar, gelaterie, pasticcerie	€. 9,38
	Pertinenze	€. 0,57

- Stabilire**, che la tariffa relativa alle pertinenze (locali accessori alle abitazioni principali, come cortili, cantine, garages, cantinati, tettoie, ecc.) sia pari ad almeno **un quarto** della tariffa relativa ai locali ed aree ad uso abitativo
- Approvare** il tasso di copertura del 100% del costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU.
- Dare atto** che le tariffe così come sopra determinate assicureranno la copertura del servizio nella misura del 100% del relativo costo.
- Dare atto** che il gettito previsto dall'applicazione delle suddette aliquote garantisce l'integrale copertura dei costi del servizio previsti per l'anno 2012 in ottemperanza al disposto dell'articolo 7 del D.L. 11/5/2007, n°61 convertito nella legge 5/7/2007, n°87 (Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti).

L'assessore al bilancio
(Antonio Turco)

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto Decreto Legislativo 15/11/1993, n° 507 – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Proposta al Consiglio comunale di determinazione delle tariffe per l'anno 2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X **Parere favorevole**
Parere sfavorevole

Carinaro, li 6/6/2012

Il Responsabile del Servizio
(Elena Barbato)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

Parere favorevole
Parere sfavorevole
X **Parere irrilevante**

Carinaro, li 6/6/2012

Il Responsabile del Servizio
(Elena Barbato)

La Giunta comunale

Vista la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto; corredata dai pareri di cui all'articolo 49 – comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione
Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge;

D e l i b e r a

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione, così come formulata dall'Assessore al bilancio relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.

Di incaricare il responsabile dell'area finanziaria, nella persona di Elena Barbato, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative

Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Il Sindaco MASI MARIO	F.to Il Segretario Comunale OLIVADESE GIOVANNA
--------------------------------------	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi **00-00-0000** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **00-00-0000** ai sensi dell'art. 124, primo comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 registrata al N. _____

Carinaro, li 00-00-0000

Il Messo Comunale

MORETTI SEBASTIANO

Il Segretario Comunale, attesta:

Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi

dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con decorrenza **00-00-0000** ;

Che viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con nota prot. n. ____/____ del _____/_____

ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Che è stata trasmessa al Prefetto della Provincia di Caserta, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con nota

prot. N. _____/_____ del _____/_____;

Carinaro, li 00-00-0000

Il Segretario Comunale

OLIVADESE GIOVANNA

Il Segretario Comunale, attesta:

1. Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per quindici giorni consecutivi sino alla data del _____;

2. Che avverso la suddetta deliberazione, nel periodo di pubblicazione, non sono stati prodotti al protocollo generale dell'Ente, ricorsi od opposizioni;

3. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Li, _____

Visto per la pubblicazione (punto 1)

Il Messo Comunale

MORETTI SEBASTIANO

Carinaro, _____

Visto per il protocollo (punto 2)

Il Responsabile dell'Ufficio Protocollo

MORETTI SEBASTIANO

Il Segretario Comunale

OLIVADESE GIOVANNA